

### ORDINE DEL GIORNO n. 567

## Il Consiglio regionale

## premesso che

- il perdurare della crisi economica mondiale, oltre a causare difficoltà nell'accesso all'occupazione, determina per un crescente numero di occupati una condizione d'instabilità e precarietà lavorativa. Per quanto riguarda specificamente il settore degli appalti si verificano con frequenza casi per cui i dipendenti delle società appaltatrici di beni o servizi, nelle gare per l'aggiudicazione, vedono comprimere i costi connessi alla manodopera con conseguente peggioramento delle retribuzioni e delle condizioni complessive di lavoro, oltre, di conseguenza, al decadimento del servizio erogato agli utenti;
- il meccanismo stesso della procedura di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici, di per sé potenzialmente vantaggiosa per le casse erariali, nasconde anche delle insidie: la scarsa affinità alla concorrenza che talora contraddistingue alcune imprese fa sì che al posto della competitività, della capacità organizzativa e della applicazione di adeguate economie di scala ci si limiti al taglio del costo del lavoro quale unico elemento utile a presentare offerte con il maggior ribasso;

#### considerato che

- la normativa nazionale prevede già alcuni strumenti che possono risultare efficaci nel contrastare tale tipo di fenomeno. In particolare l'articolo 69 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede condizioni particolari di esecuzione del contratto da prescrivere nel bando o nell'invito di gara. Specificamente il citato articolo 69 recita che: "Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. (...) In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari";
- inoltre, in base all'articolo 82, comma 3 bis del medesimo D.lgs n. 163/2006, come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nelle gare d'appalto "il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la stessa Commissione europea ha ripetutamente sottolineato la necessità di promuovere appalti pubblici socialmente responsabili. In particolare la Direzione

generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità ha espresso la considerazione per cui il fine di tutelare i lavoratori negli appalti può costituire un interesse di carattere generale legittimamente perseguibile dagli Stati membri dell'UE:

# precisato che

- pertanto nelle gare da aggiudicarsi al massimo ribasso la valutazione del prezzo debba avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate dal concorrente in sede di offerta. La finalità dell'attuale previsione di cui all'articolo 82, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006, infatti, è di assicurare che l'affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle commesse pubbliche;
- in tale prospettiva la norma può essere letta come diretta ad affermare l'obbligo per le stazioni appaltanti di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera;

# rilevato che

in considerazione di quanto esposto è auspicabile da parte della Regione un'azione mirata a promuovere le condizioni per cui, nelle procedure da essa avviate per l'aggiudicazione dei lavori si preveda che il prezzo più basso sia determinato, in applicazione del citato articolo 82 comma 3 bis del Codice degli appalti, al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

### impegna la Giunta regionale

- ad adottare gli atti opportuni affinché, nelle attuali procedure per l'aggiudicazione dei lavori, si preveda che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale;
- a sollecitare le stazioni appaltanti operanti in Piemonte ad adottare analogo principio nelle proprie procedure per l'aggiudicazione dei lavori.
- a prevedere nei bandi finanziati con risorse regionali opportuni criteri di premialità a favore delle stazioni appaltanti che adottino tale principio nelle procedure di aggiudicazione.



Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 15 dicembre 2015